

DM 03

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI REP. 10571

N. DI PROT. 2511/5-VI

CONTRATTO DI COMODATO

Tra i signori:

- avv. FLAVIO MENGONI, nato a Trento l'11.1.1929 e domiciliato per la carica in Trento presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente della Giunta Provinciale di Trento; -----

- dott. GUIDO LORENZI, nato a Trento il 28.11.1926 e domiciliato per la carica presso l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, codice fiscale n. 00379240229, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del rispettivo Consiglio di Amministrazione; -----

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1554 dd. 17.2.1984, non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti, ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Culturale Ladino n. 39 dd. 12.3.1984, deliberazioni che hanno autorizzato il comodato oggetto del presente

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO
ai sensi dell'art. 4, punto II° della Tariffa All. A) del
D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche.

ISTITUTO CULTURALE LADINO - VIGO DI FASSA
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dott. Guido Lorenzi



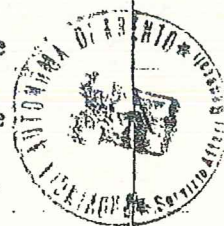
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE
- avv. Flavio Mangoni

contratto - stipulano il seguente

CONTRATTO DI COMODATO

ART. 1

La Provincia Autonoma di Trento, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito all'Istituto Culturale Ladino che a mezzo del suo Presidente, accetta, il compendio immobiliare sito in Vigo di Fassa, loc. S. Giovanni, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 228/2 (duecentoventotto barra due) - tabià - e dalle pp.ff. 790/2 (settecentonovanta barra due) - orto - 791 (settecentonovantuno), C.C. Vigo e p.f. 1533/1 (millecinquecentotrentatre barra uno) - prato - C.C. Pozza, da adibire a sede dell'Istituto Culturale Ladino in attuazione dell'art. 4 della L.P. 14 agosto 1975, n. 29, come appare dalla mappa allegata al presente atto sub lettera A, e di cui forma parte integrante e sostanziale.



ART. 2

Le parti, di comune accordo, convengono che la consegna dei beni indicati all'art. 1 ha avuto luogo con il giorno 18.11.1976 in base ad un verbale di pari data e che il contratto di comodato scadrà in coincidenza con la data di



cessazione dell'attività dell'Istituto beneficiario. -----

ART. 3

L'Ente comodatario si impegna a restituire, alla scadenza, il compendio immobiliare oggetto del presente contratto, nello stato in cui si trova; salvo il normale deterioramento per effetto d'uso. -----

ART. 4

L'Ente comodatario dovrà usare il complesso immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato a questo riguardo all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile. -----

ART. 5

L'Ente comodatario assume a proprio esclusivo carico la manutenzione ordinaria del complesso immobiliare, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico dell'Ente comodante. -----

A tale scopo gli incaricati della Provincia Autonoma di Trento avranno libero accesso in qualunque momento al compendio immobiliare per compiere i necessari sopralluoghi e lavori. -----

ART. 6

E' riservata la facoltà alla Provincia Autonoma



di Trento di eseguire a proprie spese tutti i lavori e le opere ritenute necessarie per le migliorie e gli ampliamenti necessari, ivi comprese le eventuali pertinenze. -----

ART. 7

E' vietata da parte dell'Ente comodatario la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento del complesso immobiliare ad altri Enti o persone senza il consenso scritto dell'Ente comodante. -----

ART. 8

La Provincia Autonoma di Trento si riserva la facoltà di utilizzare occasionalmente la realtà fondiaria di cui al presente atto per manifestazioni culturali, previ accordi con il legale rappresentante dell'Ente comodatario. -----

ART. 9

L'Ente comodatario provvederà al pagamento dei canoni di consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, delle spese di riscaldamento e di tutte le altre spese che dalle leggi o dagli usi sono poste a carico dello stesso, nonchè all'assicurazione dell'immobile contro gli incendi e per la responsabilità civile. -----

ART. 10

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia. -----

ART. 11

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico dell'Ente comodatario. -----

Agli effetti fiscali: le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso - trattandosi di concessione parificabile alla locazione - ai sensi dell'art. 4, parte II, Tabella All. A), del D.P.R. 26.10.-1972, n. 634. -----

Letto, accettato e sottoscritto. -----

- 9 MAG. 1984 - Trento

ISTITUTO CULTURALE LADINO - VIGO DI FASSA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- dott. Guido Lorenzi -

Trento, 10 maggio 1984

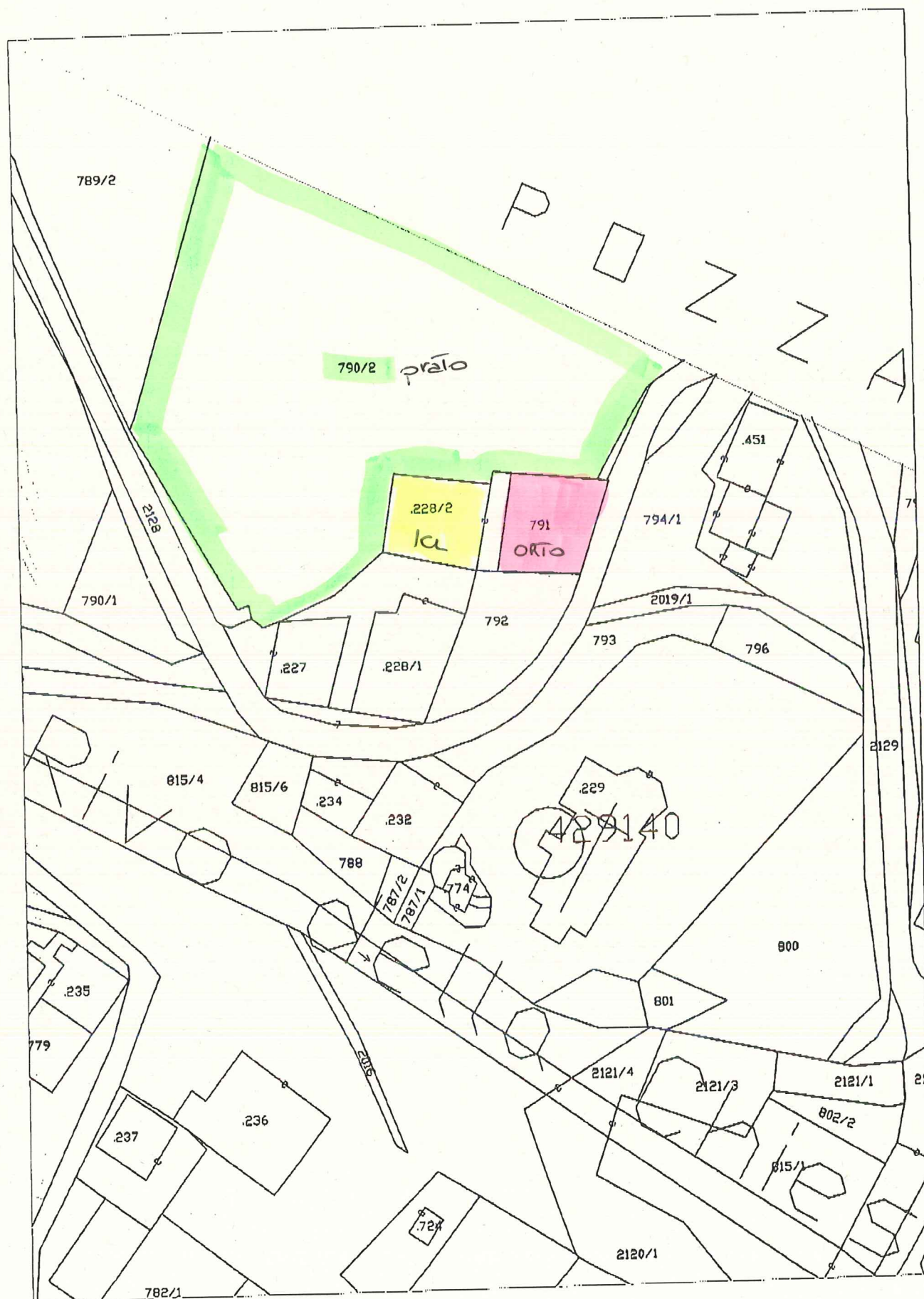
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

- avv. Flavio Mengoni -

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	
UFFICIO DI SEGRETERIA	
TITOLO	VALORE
Aviso d'Asa	/
Verbale	/
Contratto	1000
Valore Stipulaz.	/
Scritturaz. Originale	200
Diritti di Copia	600
TOTALE L.	1300





SCALA 1:1000